

BOZZA Statuto di società cooperativa a mutualità prevalente

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una Società cooperativa denominata "Società Canottieri Mincio Societa' cooperativa".

La cooperativa ha sede nel Comune di Mantova (MN) all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (ad esempio, uffici, depositi, uffici amministrativi) non aventi caratteristiche di sedi secondarie, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune; spetta, invece, all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata sino al 31 Dicembre 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti ovvero anche sciolta anticipatamente.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo l'organizzazione e la gestione del tempo libero dei soci favorendone l'aggregazione in luoghi di ritrovo ed incontro attrezzati e ricettivi sotto l'aspetto ludico-ricreativo, sportivo, culturale, ecc..

L'interesse dei soci alla partecipazione alle attivita' sociali si concretizza mediante la fruizione delle strutture e attrezzature ludico-ricreative e sportive nonchè dei servizi messi a disposizione dalla cooperativa finalizzati al soddisfacimento dei predetti bisogni.

Le modalità di partecipazione all'attivita' mutualistica saranno oggetto di appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, i quali, per ciascun servizio o ambito stabiliranno:

- termini, modalita' e condizioni di accesso/fruizione dei servizi;
- modalità di quantificazione e termini di pagamento degli eventuali corrispettivi specifici.

La cooperativa, per lo svolgimento della propria attivita', dovra' intrattenere rapporti di scambio mutualistico con i soci in misura sempre prevalente classificandosi perciò quale cooperativa a mutualita' prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti C.C.: la Cooperativa può tuttavia operare anche con terzi entro i limiti di legge.

Art. 4 (Oggetto)

Considerato lo scopo mutualistico della Societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto:

 a) la realizzazione e la gestione dei relativi impianti e strutture sportive e ricreative in genere, la prestazione di servizi diretti alla divulgazione, la promozione e la pratica di ogni attivita' sportiva a livello amatoriale e agonistico con riferimento agli sport contenuti sia nel programma olimpico (a titolo meramente indicativo nelle pratiche di sport acquatici quali: nuoto, tuffi, canottaggio, canoa, vela e di terra quali: tennis, calcio, rugby) e sia al di fuori del programma olimpico (a titolo meramente



perseverando arrivi

indicativo quali il beach tennis);

- b) la promozione e la gestione di attivita' sociali, culturali ivi compreso l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, musicali, fieristiche, culinarie, pubblicitarie ed in genere dirette a reperire risorse economiche di autofinanziamento od a promuovere l'immagine della cooperativa ed i suoi scopi; nonche' il commercio di tutti quei prodotti e servizi strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, quali la vendita di accessori per le pratiche sportive e ricreative, la somministrazione di alimenti e bevande e la ristorazione mediante gestione di bar, ristoranti, mense, pizzerie, strutture ricettizie ed alloggi in genere;
- c) la realizzazione e distribuzione di riviste di testate giornalistiche, televisive e/o radiofoniche, di libri, pubblicazioni, prodotti editoriali in genere, su supporti di qualunque natura e tipologia relativi ai fatti e agli avvenimenti riguardanti la cooperativa, nonché la realizzazione di convegni, corsi, lezioni e di seminari, attinenti gli scopi sociali, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia:
- d) lo svolgimento di qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate.

La Cooperativa potra' svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale.

Essa potra', inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi per oggetto attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente sia indirettamente nonche' rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purche' non nei confronti del pubblico e purche' tali attivita' non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attivita' che necessiti dell'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Sono inibite la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' previste dal D.L. 415/96.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto dei criteri, modalita' e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di raccolta, gestione e rimborso dei prestiti saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci e' illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche maggiorenni che intendono perseguirne gli scopi sociali mediante la fruizione dei servizi organizzati e gestiti dalla Cooperativa e la partecipazione alle attività e alle iniziative sociali.

Art. 6 (Soci onorari)

Con delibera dell'organo amministrativo possono essere ammessi come soci onorari persone che avendo conseguito risultati di rilevanza nazionale e/o internazionale nelle pratiche sportive ovvero che essendosi particolarmente distinte nel sostegno, nella promozione delle attività della cooperativa e delle pratiche sportive in genere possono contribuire a dare lustro alla Cooperativa.

La durata della carica dei soci onorari è determinata dall'Organo amministrativo al momento della nomina ed è prorogabile sempre con delibera dell'Organo Amministrativo.

I soci onorari:

- non sono tenuti al versamento del capitale;
- non versano la quota di iscrizione o eventuale sovrapprezzo;
- sono iscritti in apposita sezione del Libro dei soci;



- hanno diritto di partecipare alle assemblee, senza concorrere al quorum costitutivo, con diritto di intervento ma non di voto;
- hanno diritto alla fruizione delle strutture, delle attrezzature ludico-ricreative e sportive e dei servizi messi a disposizione dalla Cooperativa, senza versamento della quota di frequenza.

Art. 7 (Ammissione del socio)

Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare all'Organo amministrativo domanda sottoscritta da almeno 5 soci presentatori.

La domanda dovra' contenere:

- a) nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita;
- b) l'indirizzo e-mail;
- c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonche' di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 35 e seguenti del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, il richiedente può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte durante l'esercizio sociale con riguardo alle domande di ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, i soci si impegnano:

- a) al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo
- della quota di iscrizione nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci su proposta degli Amministratori, quota che potrà essere stabilita in misura differenziata per i giovani di età compresa fra 18 e 25 anni al fine di agevolarne l'ingresso nel rispetto degli scopi mutualistici:
- della quota annua di frequenza nella misura determinata annualmente dall'assemblea dei soci, qualora tale quota non sia modificata rispetto all'anno precedente, l'importo precedentemente deliberato dall'assemblea sarà soggetto a variazione esclusivamente in aumento nella misura corrispondente all'indice annuo Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) all'osservanza dei giorni e orari di apertura e alla corretta fruizione dei servizi e utilizzo delle struttura e attrezzature nel rispetto delle regole stabilite da regolamenti ovvero indicate dall'organo amministrativo.

Decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della ammissione a socio senza che sia stato effettuato il versamento del capitale e della quota di iscrizione e/o dell'eventuale sovrapprezzo la delibera diverrà inefficace.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.



Sono esonerati dal versamento della quota annuale di frequenza:

- per tre anni i soci che hanno ottenuto medaglie in competizioni di livello europeo;
- per cinque anni i soci che hanno ottenuto medaglie in competizioni di livello mondiale;
- sino al raggiungimento del 40° anno di età i soci che hanno ottenuto medaglie in competizioni olimpiche.

Le agevolazioni sopra riportate si intendono cumulabili tempo per tempo.

Art. 9 (Perdita della qualita' di socio)

La qualità di socio si perde per:

- recesso:
- esclusione;
- causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che ne faccia domanda mediante lettera raccomandata.

Sulle domande presentate gli Amministratori si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione. In tutti i casi, ove non ritengano sussistenti i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione avanti il Collegio Arbitrale di cui all'art. 35 e segg. del presente statuto.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda anche per i rapporti di scambio mutualistico.

Art. 11 (Esclusione del socio)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonche' dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali nei limiti della legge, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle somme dovute alla Societa' a qualsiasi titolo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la societa' nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici.

L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Recesso ed esclusione del socio - formalita')

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata.

Art. 13 (Liquidazione del socio)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diviene operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale quota di iscrizione o sovrapprezzo versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto.



Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di piu' eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita' dei soci cessati)

Il diritto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o a favore degli eredi del socio deceduto, in assenza di specifica richiesta, decade con il decorso di 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

In tutti i casi di recesso o esclusione la societa' può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante dalle quote di frequenza e/o da penali o da risarcimento danni.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi del patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:

- a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di € 25,00 (venticinque / 00) fermo restando il limite massimo individuale stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e ai successori di soci deceduti:
- c) dalla quota di iscrizione versata dai soci ai sensi del precedente art. 8 e l'eventuale sovrapprezzo;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi e/o in previsione di oneri futuri;
- f) da qualunque contributo o liberalità che pervenisse alla società per essere impiegato per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società ha facoltà di non emettere azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1, C.C.

Art. 17 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali come segue:

- a) il 30% alla riserva legale indivisibile;
- b) il 3% ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;



c) la parte rimanente sara' destinata alla riserva legale indivisibile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19 (Ristorni)

In relazione alla particolare natura dell'attivita' svolta e alle sue modalita' di svolgimento nonche' in relazione all'interesse dei soci alla partecipazione finalizzata al soddisfacimento di fabbisogni ludico-ricreativi, l'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

In particolare il ristorno, che non costituisce un diritto soggettivo del socio, bensì è lo strumento tecnico per attribuire il vantaggio mutualistico al socio derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, può essere ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

La concreta attribuzione del vantaggio mutualistico adeguato è immediata e si realizza al momento del perfezionamento dello scambio mutualistico, cioè al momento della prestazione dei servizi. Il corrispettivo praticato ai soci, in condizioni di mercato in cui sia plausibile una comparazione di prodotto su criteri omogenei, presenta condizioni vantaggiose rispetto ai valori medi di mercato, configurando pertanto la fattispecie del ristorno anticipato.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci:
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'incaricato del controllo legale dei conti.

Art. 21 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso semplice o raccomandata spediti almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel medesimo termine l'avviso deve essere esposto nei locali della sede sociale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quanto stabilito nel comma precedente, utilizzare altre forme di pubblicità diretta a diffondere fra i soci l'avviso di convocazione.

L'avviso, contenente l'ordine del giorno, dovrà indicare anche il luogo (nella sede sociale o altrove purché nel territorio del Comune di Mantova), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.



Art. 22 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) approva la quota di iscrizione e la quota annuale di frequenza;
- 3) procede alla nomina degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) attribuisce e revoca il mandato per lo svolgimento del controllo legale, ove previsto o comunque istituito;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e all'incaricato del controllo legale, ove istituiti;
- 7) approva i regolamenti interni ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma del codice civile;
- 8) delibera sulla responsabilità dei componenti dell'organo di Amministrazione e degli organi di controllo;
- 9) delibera sugli impegni di spesa per investimenti per incrementi, ampliamenti e migliorie da realizzarsi su immobili e impianti sportivi e di servizio di ammontare superiore ad un quinto dell'ammontare dei ricavi per quote annue di frequenza introitati nell'anno precedente, fatti salvi gli interventi di manutenzione straordinaria nonché quelli necessari per adeguamenti a norme di igiene e sicurezza alla cui esecuzione provvede l'Organo amministrativo senza limite di spesa;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.18.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non e' ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

L'Assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 23 (Quorum costitutivi e deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, in sede ordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto mentre, in sede straordinaria, è richiesta la presenza di almeno un quinto dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento anticipato della società, la modifica dell'oggetto sociale o la fusione, devono essere prese, sia in prima e sia in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procedera' normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per l'elezione delle cariche sociali e, comunque, quando trattasi di persone, si procederà mediante scrutinio segreto.

Art. 25 (Diritto di voto e rappresentanza)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare



della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente come disposto dall'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare piu' di 2 (due) soci con deleghe separate per ciascuno di essi.

In ogni caso, la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

Art. 27 (Consiglio di amministrazione)

La Societa' e' amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri nominati fra i soci dall'assemblea.

Le votazione avranno luogo per liste.

Non possono essere eletti ovvero, se eletti, decadono tutti coloro che intrattengono un rapporto di lavoro continuativo retribuito con la società disciplinato dall'art. 409 C.P.C..

Le modalità e termini di formazione delle liste, di loro presentazione, dello svolgimento delle operazioni di voto, dello svolgimento dello scrutinio, di computo dei voti, sono integrate e disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

In relazione al numero di liste presentate, per la nomina dei Consiglieri si procederà nel modo seguente:

- nessuna lista, l'assemblea nominerà il numero di membri necessari alla formazione dell'organo con votazione unica scegliendoli fra tutti i soci;
- una sola lista, si intenderanno eletti tutti i candidati in lista;
- due o più liste, si intenderanno eletti 5 candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e 2 candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

Ove per carenza di candidati sopravvenuta nel periodo intercorrente fra la presentazione delle liste e le operazioni di voto non si addivenga al completamento dell'organo, i membri mancanti verranno individuati fra i candidati non eletti di tutte le liste votate, secondo l'ordine di preferenze ottenute da ciascuna lista e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di inserimento del candidato in lista.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili sino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

Dopo il rinnovo, il Consiglio, nel suo seno, elegge il Presidente e uno o due Vice Presidenti nonché un Segretario anche fra estranei all'Organo.

Art. 28 (Poteri degli Amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della Societa', fatti salvi quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile (poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci) ad uno o piu' dei suoi componenti o a un Comitato Esecutivo, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega.

Ogni 120 giorni o, al massimo ogni 180 giorni, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale nel merito del proprio operato in attuazione delle deleghe.

Il Consiglio può costituire anche comitati tecnici consultivi anche fra estranei all'Organo stabilendone le mansioni e i compensi.



Art. 29 (Convocazione e deliberazioni)

L'Organo amministrativo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Amministratori.

La convocazione e' fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Art. 30 (Sostituzione degli amministratori)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' Amministratori per qualunque causa, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione e' tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica sino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Gli Amministratori hanno diritto al compenso e/o a gettoni di presenza nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari mansioni, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 32 (Rappresentanza della societa')

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli perciò e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Allo stesso compete anche la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al/ai Vice presidente/i.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potra' conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti in materia.

Art. 33 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale e' nominato dall'Assemblea.

Apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci potrà disciplinare le modalità, condizioni e termini di presentazione delle candidature.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci e' determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei



principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo contabile e gestionale adottato dalla societa' e sul suo corretto funzionamento.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio vengano effettuate con l'osservanza delle norme legislative;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) intervenire nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) convocare l'Assemblea quando non vi provvedano gli Amministratori;
- e) compiere ogni altro atto previsto dalla legge.

Il Collegio sindacale potra' esercitare anche il controllo legale se integralmente composto da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 34 Controllo legale

Nei casi in cui, ai sensi del D.lgs. 39/2010, e' obbligatorio, ovvero quando lo deliberi l'assemblea dei soci, la societa' istituisce il controllo legale dei conti.

Il mandato per il controllo legale dei conti è attribuito dall'assemblea ad un revisore o ad una società di revisione ovvero, nei casi consentiti dalla legge, anche al collegio sindacale se nominato.

L'incaricato del controllo legale esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge nel rispetto delle norme di comportamento emanate dagli ordini professionali.

L'assemblea all'atto della nomina dell'incaricato del controllo legale deve determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico triennale.

Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata del mandato ed e' rieleggibile.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 35 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalita' di cui all'articolo successivo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Societa' che abbiano ad oggetto diritti disponibili;
- b) le controversie relative alla validita' delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie fra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La espressa accettazione della clausola arbitrale e' condizione di proponibilita' della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore e' accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 36 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila /00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, negli altri casi.

Gli Arbitri sono scelti, in relazione all'oggetto del contendere, fra professionisti competenti per la specifica materia ovvero fra gli iscritti nella Camera arbitrale e sono nominati dal Presidente della Camera Civile di Mantova su istanza delle parti ovvero anche della sola parte piu' diligente a mezzo raccomandata A.R. da indirizzarsi presso la sede della Camera Civile.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Societa'.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e' comunicata alla Societa', fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 5/2003.



Gli Arbitri decidono secondo diritto solo dopo aver esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003 le parti possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equita' o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non piu' di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Societa' o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attivita' sociale.

TITOLO X SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Societa' nominera' uno o piu' Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel sequente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti interni)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti fra la Societa' ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivita' mutualistica ivi comprese le sanzioni applicabili anche a titolo di risarcimento del danno per i soci inadempienti, il Consiglio di Amministrazione potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

L'Organo amministrativo è delegato ad emanare i regolamenti tecnici ed esecutivi ritenuti utili e necessari per il funzionamento delle attività e strutture rendendone pubblico il contenuto con ogni mezzo idoneo (es. avvisi in bacheca, cartelli, ecc.) a garantire l'informativa più ampia e possibile ai fruitori dei servizi regolamentati.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici.



Art. 41 (Clausole mutualistiche, indivisibilita' e devoluzione delle riserve)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2514 C.C., classificandosi la cooperativa a mutualita' prevalente, si prevedono le seguenti inderogabili clausole mutualistiche:

- a) ai soci spetta un dividendo rapportato al capitale sociale effettivamente versato in misura mai superiore al limite stabilito dal codice civile o disposizioni speciali per le cooperative a mutualita' prevalente;
- b) per la remunerazione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori nei limiti di cui all'art. 2514 lettera b);
- c) le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci ne' durante la vita sociale, ne' in occasione dello scioglimento della Cooperativa;
- d) in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote, effettivamente versate dai Soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici e per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle societa' cooperative a mutualita' prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle societa" cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle societa' per azioni.